

Parere in merito alle modalità di computo degli astenuti per l'approvazione delle deliberazioni consiliari

La materia in questione risulta originariamente disciplinata dall'art. 184 dell'O.R.EE.LL, il quale prevede la maggioranza necessaria per adottare le deliberazioni, successivamente integrato dall'art. 84 del D.P.R. n. 3/1967, il quale prevede altresì, che "i componenti dei collegi che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti". Successivamente la l.r. n. 30/2000, con l'art. 6 comma 3 bis ha delegificato la materia dando la facoltà agli enti locali di regolamentare il funzionamento del consiglio comunale e, fra l'altro, anche il quorum funzionale. Il richiamato art. 184 dell'O.R.EE.LL non trova applicazione, pertanto, qualora l'ente locale, nell'esercizio dell'autonoma potestà regolamentare, ha disciplinato diversamente l'individuazione del quorum funzionale e le modalità di computo degli astenuti. Così, come avvalorato dal parere dell'Ufficio legislativo e legale del 19.09.2011, secondo il quale il regolamento ha la possibilità di incidere nel corpo delle norme contenute in fonti di livello legislativo, per quanto attiene la materia medesima, costituendo ciò un superamento della previgente rigida disciplina regionale sul funzionamento dei consigli regionali. Il richiamato parere si è espresso altresì sulla legittimità dei regolamenti che hanno disciplinato il quorum funzionale e quindi la modalità di computo degli astenuti, difformemente da quanto previsto dall'art. 184 dell'O.R.EE.LL. Conclusivamente, nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disponga che ogni deliberazione consiliare si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti, il quorum funzionale è dato dalla metà più uno dei componenti il collegio effettivamente partecipanti alla votazione, non dovendosi pertanto computare gli astenuti dal voto nel numero dei votanti, così come disciplinato dall'art.45 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dell'Ente.

Riferimenti normativi

[Art. 184 O.R.EE.LL.,art. 6 l.r. n. 30/2000](#)